

# COMUNE DI CIVIASCO

C.A.P. 13010

Determina N. 62  
del 08-08-2014

**OGGETTO:** Liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni – Agenzia delle Entrate di Borgosesia.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti il decreto n. 1/2012 e la deliberazione G.C. n. 11 del 4.5.2012 con cui vennero individuati i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e art. 53, comma 23, Legge n. 388 del 23.12.2000;

Premesso:

- che con avviso N. 14/1T/000043/000/9002 del 03/07/2014 di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni dell'Agenzia delle Entrate di Borgosesia, pervenuta a questo Ufficio il 09/07/2014 prot. N. 652, è stato chiesto il pagamento della somma complessiva di € 133,75 dovuta da questo Ente in seguito a tardiva registrazione di atto pubblico stipulato in data 09/05/2014 Repertorio N. 224/2014 tra questo Comune e la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli e registrato telematicamente il 18/06/2014;
- che, pertanto, è necessario procedere alla liquidazione della somma suddetta al fine di non incorrere nelle sanzioni pecuniarie e negli interessi di mora previsti dalla legge;

Rilevata l'urgenza di procedere alla liquidazione di che trattasi;

Visto il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni dell'Agenzia delle Entrate di Borgosesia, giusto avviso N. 14/1T/000043/000/9002 del 03/07/2014, assunto a questo Protocollo in data 09/07/2014 prot. N. 652 e che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 133,75 all'intervento 1.01.05.07 – cap. 510/2 - del bilancio 2014 che presenta sufficiente disponibilità;
- 3) di dare atto che viene rispettato l'art. 191 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
- 4) di trasmettere copia dell'attestazione di pagamento al suddetto Ufficio richiedente il pagamento.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Nathalie Ricotti)

\*\*\*\*\*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000.

Civiasco, lì 08.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Nathalie Ricotti)

\*\*\*\*\*

Visto: IL SINDACO  
(Carlo Cerli)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Antonella Mollia)



\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Civiasco, li 18/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Nathalie Ricotti)





AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO N. 14/1T/000043/000/P002

Prot. 22274/2014

DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI  
UFFICIO TERRITORIALE DI BORGOSIESA (TSL)

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE PROVINCIALE RODRIQUENS GIAMPASQUALE LUIGI  
AVVERTE

COMUNE DI CIVIASCO (82000770022)  
VIA E. DURIO 6  
13010 CIVIASCO (VC)

CHE IN RELAZIONE ALL'ATTO STIPULATO IL 09/05/2014  
DA

REPERTORIO N. 224/02014, REGISTRATO TELEMATICAMENTE IL 18/06/2014  
AL N. 43 SERIE 1T

DANTE CAUSA: COMUNE DI CIVIASCO (82000770022)

AVENTE CAUSA: CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCE (0180713)

E PER I SEGUENTI MOTIVI:

AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 473/1997 IN CASO DI TARDIVA REGISTRAZIONE DELL'ATTO, OLTRE 30 GIORNI LA DATA DI STIPULA, E' APPLICABILE UNA SANZIONE DEL 40%. INOLTRE AI SENSI DEL D.P.R. N. 642/1972 IN CASO DI TARDIVO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E' DOVUTA UNA SANZIONE PARI AL 100% DELL'IMPOSTA DOVUTA.

LE IMPOSTE, LE SANZIONI PECUNIARIE E GLI INTERESSI DI MORA SONO STATI LIQUIDATI COME SEGUE:

IMPOSTA	TRIBUTO	IMPORTO
SANZIONE REG.	671T	80,00
SANZIONE BOLLO	675T	45,00
SPESE DI NOTIFICA	806T	8,75

TOTALE EURO 133,75

DATA  
03/07/2014

IL DIRETTORE PROVINCIALE  
RODRIQUENS GIAMPASQUALE LUIGI

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dr. ANTONIO DE VITIS

Firma su delega del Direttore Provinciale  
Giampasquale Luigi Dr. Rodriquens

COMUNE DI CIVIASCO  
Prot N° 652

- 9. LUG 2014

Cat. Classe Fasc.  
Risposio il

**DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI - Art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472**

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata; l'importo da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo della somma delle sanzioni minime previste dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La definizione agevolata non è ammessa per le sanzioni irrogate per omesso o ritardato pagamento, nonché quando la sanzione è stata determinata dall'ufficio in applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, ovvero per le sanzioni dovute sugli importi liquidati a seguito di decisione delle Commissioni tributarie.

**PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA – Art. 17 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546**

Ai sensi dell'articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento agli atti notificati dal 1° aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare istanza di reclamo-mediazione a pena di inammissibilità del ricorso stesso. L'istanza può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Decorsi novanta giorni senza che sia intervenuto l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione con riduzione delle sanzioni al 40%, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso.

Le indicazioni di seguito riportate riguardanti il ricorso devono intendersi riferite anche all'istanza di reclamo-mediazione in quanto compatibili.

**RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE – d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546**

**QUANDO PRESENTARE IL RICORSO** - Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di liquidazione ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre.

**A CHI PRESENTARE IL RICORSO** - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di VERCELLI e notificarlo (art. 4 d.lgs. n. 546/1992) ad AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

CORSO A. DE GASPERI, 14 - 13100, VERCELLI (VC)

**COME NOTIFICARE IL RICORSO** - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

**DATI DA INDICARE NEL RICORSO:**

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta ricorso;
- le generalità di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte;
- il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- la DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI
- il numero dell'avviso di liquidazione;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore ad 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore ad 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

Il fascicolo contiene inoltre: 1) la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; 2) la documentazione relativa al contributo unificato; 3) la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completo della documentazione relativa alla notifica; 4) la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il ricorso non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta suppletiva.

**TARDIVO PAGAMENTO - Art. 13, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471**

Ove il pagamento dei tributi non venga effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente avviso, l'ufficio applicherà una sanzione pari al 30% delle imposte dovute nonché gli interessi maturati, a meno che il contribuente si sia avvalso delle norme sul ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.

**MODALITA' DI PAGAMENTO – d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237**

Il pagamento potrà essere effettuato presso banche, uffici postali o agenti della riscossione utilizzando l'allegato Mod. F23. Qualora in luogo del Mod. F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al numero di riferimento.

**ULTERIORI INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE :**

- Ufficio al quale rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela:

DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI - UFFICIO TERRITORIALE DI BORGOSIESA

- Funzionario responsabile del procedimento:

IL FUNZIONARIO  
(Lara PLATINEITI)